CONVENZIONE PER SUPPORTO FORMATIVO PROFESSIONALE AL TEAM DI CHIRURGIA GINECOLOGICA

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE n. 4104 del 09/10/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

TRA

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco, con sede legale in Milano, Via G.B. Grassi n. 74, codice fiscale e partita IVA 09319690963 (di seguito denominata anche ASST), legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Grazia Colombo, in atto rappresentata dal Responsabile della SS Libera Professione, Marketing e Convenzioni, dott.ssa Concetta Oliviero, giusta delega conferita con deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2024

E

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, codice fiscale e partita IVA 04724150968, (di seguito denominata anche Fondazione), nella persona del Direttore Generale dott. Matteo Stocco, domiciliato per la carica presso detta sede,

di seguito definite anche, ciascuna, singolarmente, come "Parte" e, congiuntamente, come "Parti",

PREMESSO CHE

- l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "*concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

- la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 e s.m.i., all'art. 1, commi 2 e 3, prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra gli Enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli enti del SSR, per regolare i rapporti reciproci con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle attività degli stessi;

- tenuto conto dell'esigenza rappresentata dal Direttore della propria SC Ginecologia, con nota prot. 33596 del 11 settembre 2026 la Fondazione ha chiesto la disponibilità dell'ASST al rinnovo della convenzione avente ad oggetto attività di supporto formativo al team di

Chirurgia ginecologica da parte del Direttore della SC Ostetricia e Ginecologia Melloni, prof. Eugenio Solima;

- l'ASST, confermata la disponibilità alla collaborazione da parte del suddetto professore universitario con funzioni assistenziali presso l'Azienda, ha riconosciuto il comune interesse allo svolgimento dell'attività in argomento, a vantaggio della collettività ed in termini di miglioramento dei servizi complessivamente offerti;

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convezione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

L'ASST, in un'ottica di collaborazione con la Fondazione, autorizza ed agevola la partecipazione del Direttore della SC Ostetricia e Ginecologia Melloni, prof. Eugenio Solima alle attività di supporto formativo professionale al team di Chirurgia ginecologica presso la Fondazione stessa.

Il prof. Eugenio Solima effettuerà le prestazioni fatte comunque salve le necessità di servizio cui lo stesso è tenuto presso il P.O. Macedonio Melloni.

L'attività di collaborazione verrà effettuata mediante n. 2 accessi al mese della durata indicativa di n. 6 (sei) ore per ogni accesso presso la Fondazione, previ accordi tra i Direttori delle rispettive Strutture coinvolte.

La collaborazione sarà svolta in orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l’attività dell’ASST e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

Art. 3 - Durata della convenzione

La convenzione ha validità semestrale dal 15 ottobre 2026 sino al 14 aprile 2027, senza possibilità di tacito rinnovo alla scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione con motivato preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Il recesso potrà avvenire senza preavviso qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari incompatibili con l'accordo convenzionale.

Art. 4 - Compensi

La Fondazione, per l'attività di collaborazione in argomento, riconoscerà all'ASST il costo orario del prof. Eugenio Solima, medico convenzionato universitario, pari ad € 60,04/ora=, che sarà maggiorato del 15% a copertura delle spese amministrative e di gestione della convenzione.

Art. 5 - Rendicontazione e fatturazione

Ai fini dell'emissione della fattura la Fondazione provvederà a trasmettere con regolare cadenza mensile all'ASST una distinta dalla quale risultino il totale degli accessi (date e relativi orari) effettuati nell'ambito della collaborazione nel periodo considerato (da redigersi nel rispetto della procedura regionale NSO).

Detta distinta dovrà essere trasmessa alla SS Libera Professione, Marketing e Convenzioni dell'ASST entro il giorno 10 del mese successivo al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio.convenzioni@asst-fbf-sacco.it.

Sulla base di detta documentazione ed in assenza di contestazioni l'ASST provvederà all'emissione di fattura.

I pagamenti dovranno essere effettuati a 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Art. 6 - Assicurazione

Ai sensi della legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli), la Fondazione e l'ASST si impegnano a garantire, a proprie cura e spese, adeguata copertura assicurativa o misure analoghe alla copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa vigente di settore.

Si precisa, inoltre, che durante lo svolgimento delle attività da parte del personale incaricato dalla ASST è garantita la copertura INAIL per infortuni sul lavoro.

Art. 7 - Tutela della Salute del Lavoratore

La Fondazione dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza), si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il professionista dell'ASST.

Art. 8 - Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le Parti ed entreranno in vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse, o da altra data eventualmente concordata.

Art. 9 - Obbligo di riservatezza e di protezione dei dati personali

Nell'espletamento della presente convenzione, le Parti danno atto che i dati di cui vengono a conoscenza e reciprocamente forniti, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE", o "GDPR") e dalla successiva normativa nazionale di armonizzazione, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza ed i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute.

Ai fini della presente Convenzione, "Dati Personali", "Dati Particolari", "Titolare" o "Titolare del Trattamento", "Interessato", "Responsabile" o "Responsabile del Trattamento" nonché "Trattamento" hanno il significato indicato nel Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito anche GDPR) e sue successive modifiche ed integrazioni.

Fondazione ed ASST si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dal GDPR nonché da eventuali ulteriori norme applicabili al trattamento di Dati Personali.

I dati personali e particolari raccolti dalle parti saranno trattati per le sole finalità strettamente connesse e strumentali alla stipula, alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale e saranno trattati da ciascun contraente in qualità di autonomo Titolare nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR.

Come da accordi intercorsi tra la Fondazione e l'ASST, la Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di Responsabile esterno al professionista dell'ASST, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE.

Inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali.

Art. 10 – Piano Integrato delle Attività dell'Organizzazione (PIAO)

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento contenuti nel PIAO. In particolare le Parti dichiarano di aver adottato il PIAO con le modalità previste dalla normativa (visibile e consultabile sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 11 - Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing

Con riferimento all'istituto del whistleblowing, le Parti hanno adottato il Regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni di tutela degli illeciti e tutela del segnalante, in conformità al D.Lgs. n. 24/2023 ed alle Linee guida ANAC contenute nella Delibera n. 311 del 12 luglio 2023. I Regolamenti e la documentazione, comprensiva di informativa, sono reperibili sui rispettivi siti web istituzionali nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Le segnalazioni di illeciti possono essere inoltrate ai RPCT mediante diversi canali interni che garantiscono la riservatezza del segnalante, ed anche con modalità informatizzata attraverso la piattaforma di WhistleblowingPA, il cui link di accesso è pubblicato nelle sezioni di "Amministrazione Trasparente".

Art. 12 - Disposizioni finali

L'attività di cui all'art. 2 è regolata esclusivamente dal presente atto, restando escluso, pertanto, qualsiasi accordo perfezionato direttamente con il personale autorizzato ad effettuare le prestazioni stesse.

Per quanto non contemplato nel presente contratto si rimanda alle norme del codice civile vigenti.

Art. 13 - Oneri fiscali

La presente convenzione:

- è assoggettata all'IVA vigente;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131, con oneri a carico della parte richiedente;
- è soggetta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico della Fondazione, che viene assolta in modo virtuale (Autorizzazione n. 59666/2005 del 7 ottobre 2005).

Art. 14 - Foro competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17 dicembre 2012.

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco

Per il Direttore Generale

Il Responsabile SS Libera Professione, Marketing e Convenzioni

(giusta delega conferita con deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2024)

Dott.ssa Concetta Oliviero

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco